Anno XXI. Martedì 30 Giugno 1868 N. 145

Gazzetta Ferrarese

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI ECCETTUATI I FESTIVI

Prezzo d'Associazione (*pagabile anticipatamente*)

	Anno	Semestre	Trimestre
Per FERRARA all' Ufficio o a domicilio	L. 21. 28	L. 10. 64	L. 5. 32
In Provincia e in tutto il Regno	» 24. 50	» 12. 25	» 6. 15

Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Un numero separato Centesimi **10.**

AVVERTENZE

Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancate.
Se la disdetta non è fatta **20 giorni** prima della scadenza s' intende prorogata l' associazione.
Le inserzioni si ricevono a Cent. **20** la linea, e gli Annunzi Cent. **15** per linea.
L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 401.

ATTI UFFICIALI

— La *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 25 Giugno nella sua parte ufficiale contiene:

Un regio decreto 31 maggio 1868 che costituisce legalmente il Comizio agrario di Schio (Vicenza);

Un regio decreto 31 maggio 1868 che approva l'atto notarile per la vendita fatta dalle finanze di una casa in Venezia;

Nomine e promozioni nell' ordine della Corona d' Italia:

Disposizioni nel personale della carriera superiore delle prefetture;

Disposizioni nel personale dipendente dal Ministero della guerra e da quello della marina.

— E quella del 26 contiene:

Un regio decreto del 31 maggio 1868 che costituisce legalmente il Comizio agrario di Tortona (Alessandria);

Un regio decreto del 29 aprile 1868 che esclude la provincia di Ferrara dal novero di quelle che, coll' elenco dei porti di 5ª classe, si designavano quali enti interessati alle opere del porto Corsini in Ravenna;

Un regio decreto del 22 maggio 1868 che autorizza ad approvare gli statuti della società anonima *Banca Popolare di Val Macra,* avente sede in San Damiano Macra;

Un regio decreto del 22 maggio 1868 col quale l' I. R. società austriaca di assicurazioni *Danubio*, stabilita in Venezia, è ammessa ad operare nello Stato;

Nomine e promozioni nell' ordine della Corona d' Italia;

Disposizioni nel personale superiore del regio esercito.

CONVENZIONE fra S. E. il signor conte Luigi Guglielmo Cambray-Digny, senatore del Regno, ministro di finanze del Regno d' Italia, da una parte, e dall' altra la Società generale di credito mobiliare italiano per sè ed a nome degli altri stabilimenti italiani di credito, banchieri e capitalisti suoi cointeressati e li signori Giacomo Stern e Edmondo Joubert tanto in loro proprio nome che quali delegati dei signori A. J. Stern-et C. Antonio Schnapper e barone Samuele de Haber rappresentanti il gruppo dei loro cointeressati a Parigi, e il signor Giacomo Stern in nome e quale rappresentante delle sue case di Londra Stern Brothers e di Francoforte Jacob S. H. Stern. — L' anno mille ottocento sessantotto, ed alli 23 giugno in Firenze. — Fra le suddette parti è stato convenuto quanto segue:

1. La Società generale di credito mobiliare italiano per sè ed a nome degli altri stabilimenti italiani di credito, banchieri e capitalisti suoi cointeressati ed i signori

Giacomo Stern e Edmondo Joubert tanto in loro proprio nome, che quali delegati dei signori A. J. Stern-et C., Antonio Schnapper e barone Samuele de Haber rappresentante il gruppo dei loro cointeressati a Parigi, e il signor

Giacomo Stern in nome e quale rappresentante delle sue case di Londra Stern Brothers e di Francoforte Jacob S. H. Stern.

Si obbligano di costituire una Società anonima italiana, la quale avrà per oggetto di assumere in regia mediante un prezzo fisso, ossia canone assicurato, ed inoltre con partecipazione dello Stato ai profitti, l' esercizio del monopolio dei tabacchi nel Regno d' Italia per la durata di venti anni a far tempo dal primo gennaio 1869, nello scopo di migliorarne le basi, sovra un sistema più economico e maggiormente produttivo.

Si obbligano inoltre di fare al Governo italiano un' anticipazione di 180 milioni di lire italiane in oro mediante emissione di obbligazioni della Società suddetta garantite dal Governo da ammortarsi nel periodo di 20 anni.

Le obbligazioni saranno contrassegnate da un delegato del Governo; godranno sul loro valore nominale dell' interesse del 6 per cento all' anno, pagabile a semestri; non potranno mai essere gravati di alcuna imposta speciale e saranno equiparate ai titoli del debito pubblico dello Stato.

Con apposita convenzione col ministro delle finanze saranno stabiliti la forma, il rimborso, la decorrenza ed il prezzo delle obbligazioni da emettersi, i diritti di commissione ed i rimborsi di spese.

2. La società sarà costituita col capitale di cinquanta milioni di lire italiane da aumentarsi quando i bisogni dell' intrapresa lo esigessero; avrà la sua sede in Italia nella capitale del regno ed avrà la durata di vent' anni.

Presso il Consiglio d' amministrazione della società vi sarà un delegato del Governo nominato dal ministro delle finanze che rappresenterà l' interesse dello Stato, sia nelle sedute del Consiglio come anche nelle assemblee generali degli azionisti.

Le attribuzioni del delegato saranno specificate nello statuto della società.

I membri del Consiglio d' amministrazione saranno per il primo periodo nominati nell' atto stesso della costituzione della Società e formazione del relativo statuto, resteranno in carica per il periodo di quattro anni, trascorso il quale comincierà l' annuale parziale rinnovazione del Consiglio nel modo che sarà determinato dallo statuto medesimo.

È stabilito però sin d' ora che ciascun membro del Consiglio dovrà avere come azionista un' interesse non minore di lire centomila nella società, e che le azioni corrispondenti a tale interesse saranno inalienabili durante l' esercizio delle sue funzioni.

Le nomine dei consiglieri di amministrazione dovranno sempre riportare l' approvazione del ministro delle finanze.

Lo statuto di detta società dovrà essere approvato conformemente alla legge avanti che sia aperta la pubblica sottoscrizione per le obbligazioni, o nel più breve termine possibile dopo la promulgazione della legge che avrà approvato la presente convenzione.

3. Durante il corso di vent' anni apparterrà esclusivamente alla società il privilegio della fabbricazione, della vendita e rivendita all' ingrosso ed al dettaglio dei tabacchi di ogni specie in tutta quella parte del territorio del regno d' Italia ove questo monopolio è attualmente esercitato dal Governo.

Nel caso in cui altre parti del territorio vengano all' avvenire aggiunte a quelle che sono attualmente soggette al monopolio del tabacco in favore del Governo d' Italia, il canone d' appalto sarà aumentato mediante speciale convenzione da farsi tra il ministro delle finanze e la Società.

La concessione a titolo gratuito od oneroso dello spaccio del tabacco rimarrà riservata al Governo.

Tuttavia le annualità imposte sovra gli spacciatori a titolo oneroso spetteranno alla regia cointeressata.

4. Il prezzo dell' appalto è stabilito è diviso in cinque periodi di quattro anni ognuno, come segue:

La Società garantisce per tutta la durata della presente convenzione, ossia per i venti anni un prezzo o canone fisso.

Per il primo periodo il canone sarà uguale alla somma che risulterà essere stato il prodotto netto del monopolio dei tabacchi del corrente anno 1868.

Onde determinare il detto prodotto netto sarà nominata dal ministro delle finanze una Commissione, presso la quale la Società avrà diritto di essere rappresentata.

Quando vi fossero discrepanze fra la Commissione e la rappresentanza della Società si farà luogo ad una decisione arbitrale per scioglierle, alla quale le parti dovranno pienamente uniformarsi senza diritto di appellazione o di qualsiasi altro ricorso.

Gli arbitri saranno trascelti d' accordo dalle parti, ed in difetto di accordo, gli arbitri saranno scelti e nominati dal presidente della Corte dei conti.

Il canone per il secondo quadriennio sarà fissato sulla media del prodotto netto dalle spese ottenuto nel primo quadriennio, ed alla fine del secondo quadriennio si prenderà la media del prodotto netto di esso, la quale costituirà il canone del quadriennio successivo, e di tal maniera si procederà di quadriennio in quadriennio per tutta la durata della regia, in guisa che la media del quadriennio che termina costituisca il canone guarentito del quadriennio che vi succede.

Inoltre il Governo parteciperà ai profitti che risulteranno dall' esercizio del monopolio nelle proporzioni seguenti:

Dal prodotto netto che rappresenterà il beneficio ricavato dall' esercizio si preleverà avanti tutto il canone d' appalto dovuto come sopra al Governo.

Sopra il rimanente si dedurrà l' interesse del 6 0{0 all' anno, che si attribuisce alle azioni della Società, sul loro valore nominale.

Cotesta deduzione fatta, la somma restante di benefizio sarà divisa fra la Società ed il Governo in ragione del 30 0{0 al Governo e del 70 0{0 alla Società durante il primo triennio; del 40 0{0 al Governo e del 60 0{0 alla società durante il secondo quadriennio; e del 50 0{0 a ciascuna di dette parti, ossia per giusta metà durante il dodicennio successivo.

5. Le somme necessarie al pagamento dell' interesse e dell' ammortamento dei 180 milioni di lire saranno trattenute sul prezzo fisso dovuto al Governo e depositate come si dirà in appresso.

6. La Società riceverà a titolo gratuito l' uso di tutti gli edifizi di qualsiasi natura e specie di cui il Governo dispone come proprietario per la manifattura, deposito e conservazione dei tabacchi, e l' uso eziandio di tutte le macchine, utensili, apparecchi ed insomma di tutto il materiale destinato a codesto monopolio.

A riguardo degli edifizi si procederà per mezzo di esperti alla loro descrizione e stato di consistenza all' atto della consegna che si farà dagl' incaricati del Governo a quei della Società, facendo risultare di tutte le circostanze e condizioni che sieno atte e sufficienti all' opportuno riscontro onde riconoscere al tempo della loro restituzione se sieno stati debitamente riparati e conservati e se vi sia luogo o per una parte o per l' altra a compensazione ossia per additamenti e miglioramenti ossia per deterioramenti.

Nel procedere alla redazione delle testimoniali di Stato, gli esperti assegneranno il rispettivo valore ai singoli edifizi.

Facendosi luogo alla restituzione integrale o parziale degli edifizi si procederà per mezzo di esperti alla loro ricognizione in base della descrizione ed atto di consistenza suddetti, e la Società restituendoli nel medesimo stato in cui gli avrà ricevuti mediante le opportune riparazioni di conservazione non sarà tenuta di alcuna indennità quand' anche il valore degli edifici fosse diminuito. come non potrà pretendere compensazione se fosse aumentato.

Il compenso sarà dovuto dalla Società al Governo allora soltanto che vi sieno deterioramenti dipendenti da trascurata manutenzione e riparazione e dal fatto della Società, o viceversa e compenso sarà dovuto dal Governo alla Società, quando questa abbia fatto a sue spese additamenti come si spiegherà in appresso.

A riguardo delle macchine e di tutti gli altri materiali di cui è accordato l' uso, si procederà per mezzo di esperti all' opportuno inventario e specifica voluzione.

Al termine di questa convenzione la società restituirà al Governo le macchine e materiali che possederà procedendosi per mezzo di esperti all' opportuno inventario e specifica valutazione dei medesimi.

Nel confronto fra i due inventari e valutazioni, emergendo una differenza, il montare di questa verrà compensato alla parte che se ne trova in credito.

(continua)

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

Tornata 27 Giugno 1868.

Presidenza *Lanza Giovanni*, presidente.

La seduta si apre al tocco e mezzo collo solite formalità.

L' ordine del giorno reca:

1. Votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge:

Disposizioni intorno alla esecuzione delle sentenze riguardanti i crediti gabellari.

Convenzione col municipio d'Ancona per la cessione del fabbricato demaniale del Lazzaretto.

Esecuzione delle sentenze dei conciliatori.

2. Interpellanza del deputato Nisco relativamente alle concessioni di occupazione temporanea della spiaggia di mare dinanzi alla città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari.

3. Interpellanza del deputato Bullo intorno al servizio dell'uffizio dei depositi e prestiti di Firenze.

Discussione dei progetti di legge:

4. Spesa per lavori di costruzione nella Salina di Lungro.

5. Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla caccia.

Massari, segretario, procede all' appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei tre progetti inscritti nell' ordine del giorno.

Comin desidera sapere se le case bancarie che hanno stipulato col Governo una convenzione relativa ai tabacchi abbiano fatto i rispettivi depositi in garanzia, onde non avvenga che, in caso di approvazione da parte della Camera, esse non abbiano a recedere a loro piacimento.

Menabrea, ministro, in assenza del ministro delle finanze, non potrebbe fornire positive informazioni: credo però che, giusta le consuetudini, i depositi siano stati fatti. Il ministro delle finanze potrà dare più esplicite informazioni.

Comin si riserva di interpellare in proposito il ministro delle finanze.

Si apre la discussione sul progetto di legge per disposizioni relative alla caccia.

Sulla discussione generale parlano brevemente gli onorevoli Mussi e Zuradelli.

Presidente dà lettura dell'articolo 1° così concepito:

« Art. 1. L' esercizio del diritto di caccia col fucile, o con qualunque altro siasi mezzo, è soggetto alle condizioni ed alle limitazioni di luogo, tempo e modo in conformità alla presente legge. »

(L'articolo 1 è approvato con lieve modificazione di forma, proposta dall' onorevole Cavallini.)

Si passa all' articolo 2, il quale è così concepito:

« Chiunque vuole esercitare una maniera qualsiasi di caccia, dovrà munirsi di regolare licenza, e pagare a vantaggio del pubblico erario, secondo il genere di caccia che intende fare, la tassa designata nella tariffa annessa alla presente legge.

« La permissione concessa dalle autorità di pubblica sicurezza pel porto d'armi da fuoco contiene senza altro quella di cacciare col fucile.

« La tassa per la permissione del porto d' armi è stabilita in tutto il regno a lire 10.

« I permessi per gli altri modi di caccia saranno rilasciati dagli agenti delle tasse indirette.

« Il permesso per cacciare vale per un anno dalla sua data, ed è personale; nelle caccie vaganti la presenza di chi è munito del permesso è necessaria.

« Chi va alla caccia è obbligato ad avere con sè la licenza.

Però non è permesso di cacciare col fucile, senza pagare la tassa di lire 10, ad alcun pubblico agente o guardia sia pubblica che privata, ai quali, pel disimpegno del proprio ufficio, sia concesso di portare il fucile.»

Parlano gli onorevoli Zuradelli, San Donato, Cavallini, Sanguinetti.

Farini crede che la discussione sul progetto relativo alla caccia non sia ancora matura, e ne propone la sospensione.

Cavallini appoggia la questione sospensiva.

Zuradelli, Tenani e *Salvagnoli*, relatore, combattono la proposta dall'onorevole Farini.

Posta ai voti, la questione sospensiva è respinta.

Si riprende la discussione sull'articolo secondo.

Sanguinetti propone il rinvio allo studio della Commissione dell' articolo secondo.

Salvagnoli, relatore, accetta e la Camera approva il rinvio.

Cantelli, ministro, presenta un progetto di legge relativo ad una convenzione per la continuazione dei lavori nelle ferrovie calabro-sicule.

L'onorevole ministro domanda l'urgenza e crede necessaria la votazione di questo progetto prima che la Camera si proroghi.

(L' urgenza è accordata.)

Si passa all' articolo 3 del progetto in discussione. È il seguente:

Art. 3. S' intende in attuale esercizio di caccia chiunque trovato fuori delle strade nazionali, provinciali o comunali con fucile carico a pallini, o con polvere e pallini indosso per caricarlo, o con istrumenti, ordigni e cani che possano servire a prendere il selvaggiume.

Sanguinetti ne propone la soppressione.

Cavallini appoggia la proposta Sanguinetti.

Posta ai voti la soppressione dell' articolo 3. è approvata.

« Art. 4. La caccia è proibita dal dì 15 febbraio a tutto il 15 agosto inclusivo.

Parlano sull'articolo 4 gli onorevoli Mussi. Zuradelli, Farini, ed altri.

Bonfadini, Testa e *San Donato* propongono un emendamento col quale, in conformità della legge provinciale, sarebbe lasciato ai Consigli delle provincie di determinare il tempo della proibizione per la caccia.

Presidente annunzia che dallo scrutinio segreto sui due progetti posti al-

l'ordine del giorno risultò che la Camera non è in numero.

La seduta è sciolta alle ore 5 e 20.

NOTIZIE

FIRENZE — Ieri doveva aver luogo presso il Ministero dei lavori pubblici apposita conferenza d'incaricati dal Governo e dalle singole Società, per procedere ad una nuova determinazione degli orari delle ferrovie, in conseguenza dell'apertura della linea Fell sul Moncenisio. Così la *Perseveranza*.

— Partì ieri l'altro da Firenze il conte Menabrea, presidente del Consiglio dei ministri. Giunto ieri a Milano, fu alla stazione ricevuto dal generale Cugia, col quale ripartì tosto per Monza.

NAPOLI — Ci dicono, scrive la *Patria* di Napoli, che in questi ultimi tre giorni vennero perquisite varie case e si fecero alcuni arresti anche per sospetti politici.

CASERTA — Le bande di Domenico Fuoco e Cedrone, inseguite per due giorni dai nostri distaccamenti, volgevano verso il confine pontificio. Ma presso Rendinara vennero attaccate e disperse, lasciando alcuni briganti prigionieri ed uno morto.

I dispersi si salvarono sul territorio pontificio.

VENEZIA — Trovasi fra noi, scrive la *Gazzetta di Venezia*, il signor consigliere di Stato cav. Arneth direttore generale degli archivi di Vienna, commissario austriaco per la reintegrazione degli archivi veneti. Sappiamo che egli deve trovarsi col barone di Bürger il primo di luglio in Firenze per conchiudere la Convenzione coi commissari italiani. Lo spirito conciliativo ed intelligente dei commissari ci è sicura caparra che quanto prima Venezia rientrerà in possesso dei preziosi capi d'arte, e dei codici che sono retaggio glorioso della sua storia.

ROMA — Or son pochi giorni a Roma correva la voce che l'ambasciatore francese avesse posto il *veto* all'arrivo in quella città del conte di Chambord, progettato e procurato dal partito borbonico in occasione degli sponsali dell'ex-duchino di Parma.

FRANCIA — Vè un risveglio in Francia che inspira le più vive inquietudini agli uomini di Stato e agli uomini di finanza.

Quel Corpo legislativo si devoto un giorno, si è fatto brontolone. Dopo che era passato in proverbio che la prosperità della Francia fosse aumentata a mille doppi coll'impero; ora codesta prosperità è messa in dubbio, e discussa con veemenza.

Non è solo a sinistra che sorgono i combattenti della politica economica, ferroviaria, finanziaria del governo: ma i più temibili si trovano a destra. Questa situazione presente mette in gran pensiero sull'avvenire.

INGHILTERRA — Il consiglio municipale della vecchia città di Londra ha deliberato di conferire al generalissimo Napier la cittadinanza onoraria e offrirgli in dono una spada d'onore.

I soldati riceveranno una gratificazione d'un semestre di soldo.

Questa risoluzione fu già annunziata dal ministero al Parlamento, nella quale occasione il vecchio lord Essenborough, un tempo governatore nell'India, disse che coll'impresa dell'Abissinia può stare a petto soltanto il passaggio di Annibale sulle Alpi.

SPAGNA — Un dispaccio da Madrid all'agenzia *Havas* annunzia:

« Carteggi da Roma affermano che Juarez indirizzò al Papa una lettera nella quale deplora che sieno stati rotti i rapporti diplomatici fra il governo pontificio ed il Messico, e si dichiara pronto a ricevere un nunzio della Santa Sede, e nuovi vescovi, e a riconoscere la libertà della Chiesa cattolica. »

Per quanto questa notizia possa aver di strano, essa si trova in parte confermata dal fatto: imperocchè nella recente allocuzione Sua Santità annunziò la nomina di parecchi titolari alle sedi vacanti del Messico.

CRONACA LOCALE

— Sabato 27 corr. coi numeri

7 - 20 - 33

che corrisponderebbero all'ora e al giorno della morte della compianta march.ª *Elvira Di-Bugno*, ed alla sua età, moltissimi in Ferrara hanno vinto al lotto, per una somma complessiva, di circa Lire **310,000!**

— Questa sera alle ore 8 1[2 nel Grande Serraglio sulla piazza Giardini, una nuova prova di raro ardimento sarà sostenuta dal sig. *Schmidt*. Egli entrerà nella Gabbia dell'Orso bianco, che è giudicato ferocissimo e indomabile. Avranno pure luogo gl'importanti esercizi delle altre sere.

Corte d'Assisie — Nell'Udienza di Sabato p. p. si trattò la causa di Vincenzo *Pirani*, del fu Filippo, d'anni 40, nato a Buonacompra, domiciliato in Renazzo, fornaciaro, detenuto ed imputato

1. Di furto qualificato per la persona; per avere nella notte delli 26 Maggio 1867, in Fossalta (Comune di Copparo), rubato dal fienile di Carlo Maranini, dove era ospitato, ed in pregiudizio di Giorgio Rizzi, un lenzuolo valevole lire 6, nonchè alcune ova in danno di Pulga Giuseppe il quale avevale ivi depositate.

2. D'altro furto parimenti qualificato per la persona: per avere nella notte delli 28 alli 29 suddetto mese ed anno, in Albarèa, involato dal fienile della possessione denominata *Carrettiera*, dove era ospitato, un lenzuolo del valor denunciato di lire 3, di proprietà di certo Pietro Poletti.

La Corte, dietro il verdetto dei giurati che fu affermativo per ambidue i titoli criminosi ascritti al Pirani, e col quale si ammisero in di lui favore le circostanze attenuanti, condannò il Pirani stesso alla pena di 3 anni di reclusione.

E con questa causa ebbe termine la seconda sessione dell'anno corrente.

TEMPO MEDIO DI ROMA A MEZZODÌ VERO DI FERRARA

	ore	m	s
1 *Luglio*	12.	6.	56.

Osservazioni Meteorologiche

27. 28. GIUGNO	Ore 9 antim.	Mezzodì	Ore 3 pomer.	Ore 9 pomer.
Barometro ridotto a 0° C.	mm 762, 81 760, 57	mm 762, 60 759, 29	mm 761, 54 758, 17	mm 761, 35 758, 41
Termometro centesimale	o + 27, 9 + 24, 3	o + 28, 7 + 2 , 9	o + 29, 7 + 30, 6	o + 29, 1 + 27, 5
Tensione del vapore acqueo	mm 18, 69 17, 37	mm 18, 02 16, 88	mm 16, 62 17, 46	mm 17, 18 17, 82
Umidità relativa	o 67, 0 77, 3	o 61, 6 63, 8	o 53, 6 53, 5	o 57, 4 65, 1
Direzione del vento	NE N	E NE	SE E	SE SE
Stato del Cielo	Ser.Nuv. Nuv.Ser.	Nuv.Ser. Ser.Nuv.	Sereno Ser.Nuv.	Sereno Ser.Nuv.

	minima	massima
Temperat. estreme	o + 21, 0 + 20, 6	o + 32, 9 + 33, 2
	giorno	notte
Ozono	7, 5 7, 0	8, 5 7, 5

Giorno 28. Alle 9 sera lampi frequenti all'orizzonte. Verso le 10 1[2 tuono accompagnato da pioggia. Scarica fulminea. Acqua caduta mm. 4. 50.

Telegrafia Privata

Firenze 29. — *Costantinopoli* 28. — Il principe Napoleone recossi a visitare il sultano, che gli conferì l'ordine Medjidiè in diamanti.

Il principe visitò pure il vice-re d'Egitto, quindi ricevette Fuad pascià.

Belgrado 28. — È inesatto sia stato commesso un attentato contro Blarnaratz e Leschianin.

Belgrado 29. — Tutti gli accusati, informati della protesta di Karageorgevich, fecero nuove rivelazioni contro di esso. Il processo è sospeso. Il paese è tranquillo.

Firenze 29. — La *Gazz. Ufficiale*, parlando delle voci di arruolamenti segreti, dice che il governo è in debito di dichiarare che se può essere avvenuto in qualche località qualche fatto speciale di offerta di arruolamento, è assolutamente falso che il governo lasci fare o presti mano. Le autorità ricevettero ordini di far pesare il rigore delle leggi su chiunque si scopra colpevole in simili reati, ed il governo è assolutamente deciso di colpire energicamente coloro che attentassero turbare la quiete intorno del paese o compromettere i suoi rapporti contro l'estero.

N. 30 dell' Avviso.

Delegazione Demaniale per la Liquidazione dell' Asse Ecclesiastico

IN FERRARA

AVVISO D' ASTA

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle Leggi 7 Luglio 1866, N. 3036 e 15 Agosto 1867, N. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 20 Luglio 1868, in una delle sale degli Uffizi di Prefettura in Ferrara, al piano terreno sotto il Grande Atrio del Castello in detta Città, alla presenza di uno dei Membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell' ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI

1. L' incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.
2. Nessuno potrà concorrere all' asta se non comproverà di avere depositato, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale è aperto l' incanto, nei modi determinati dalle condizioni del Capitolato.

   Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del Debito pubblico al corso di borsa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.
3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.
4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10 dell' infradescritto prospetto.
5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del Regolamento 22 Agosto 1867, n. 3852.
6. Non si procederà all' aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l' aggiudicatario dovrà depositare il cinque per cento del prezzo d'aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione ed iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

   La spesa di stampa, di affissione e d' inserzione nei giornali del presente avviso starà a carico dei deliberatari per le quote corrispondenti ai lotti loro rispettivamente aggiudicati.
8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 ant. alle ore 4 pom. negli Uffici della Prefettura suddetta.
9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile, rimangono a carico del Demanio; e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli ecc. è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d' Asta.
10. L' aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

AVVERTENZA

Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404, e 405, del Codice penale Italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell' asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro, o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

NUMERO progressivo dei Lotti	NUMERO della Tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i Beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale — Ettari	Are	Centiare	SUPERFICIE in antica misura locale — Tornat.	Tavole	Piedi	VALORE estimativo		DEPOSITO per cauzione delle offerte		MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto		PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili	
1	2	3	4	5	6			7			8		9		10		11	
1	86	Argenta	Mensa Arcivescovile di Ravenna	Possessione *Dosso-Vecchio*, composta di terreno seminativo, prativo, pascolivo e vallivo con casa colonica e stagno da pesca, il tutto in un sol corpo sotto i numeri di mappa 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2089, 2090 sub. 1 e 2, 2099, 2128, 2129, 3589, 3596, 3606 sub. 1 e 2 e 3607.	46	13	60	161	16	93	15400	—	1540	—	100	—	750	—
2	87	Argenta	Mensa Arcivescovile di Ravenna	Possessione *Dosso-nuovo*, composta di terreno seminativo, prativo pascolivo e vallivo con casa colonica, divisa dalla via pubblica in tre corpi, che figurano nella mappa d' Argenta, sotto i numeri 2110 sub. 1 e 2, 2111, 2112, 2113, 3601, 3602, 2122, 2124, 2302, e nella mappa di Boccaleone ai numeri 2872 e 3932.	19	22	40	67	14	60	17200	—	1720	—	100	—	850	—
3	88	Argenta	Mensa Arcivescovile di Ravenna	Predio detto *Rabuglio o Colombarina* che comprende terreni pascolivi e vallivi con stagno da pesca, descritti in mappa ai numeri 759, 761, 765, 3186, 3191, 3193, 3196, 3197, 3198, 3199 e 3192	48	69	90	170	12	35	14600	—	1460	—	100	—	—	—
4	89	Argenta	Mensa Arcivescovile di Ravenna	Predio nella regione *Malpelo*, che comprende i vocaboli Albarello, Albarellino, Casarine, o Serraglio e Vegra di Malpelo; terreno pascolivo, che figura nella mappa ai numeri 752 sub. 1 e 2, 730 sub. 1 e 2, 3187, 3189, 3188 sub. 1 e 2, 741 sub. 1 e 2.	12	22	80	39	22	35	6110	—	611	—	50	—	—	—
5	94	Argenta	Mensa Arcivescovile di Ravenna	Prdeio detto *Bolognino*, che comprende i vocaboli Pralondo e Prato dell'aglio, descritto in mappa ai numeri 827, 842, 843, 879 sub. 1 e 2, e 3235	15	09	20	52	72	19	6790	—	679	—	50	—	—	—
6	95	Argenta	Mensa Arcivescovile di Ravenna	Predio detto *Prato di Corte*, formante un sol corpo di terreno prativo, che figura nella mappa di Boccaleone ai numeri 2774 sub. 1 e 2 e 2775.	10	61	20	37	07	16	10600	—	1060	—	100	—	—	—

Ferrara, 27 Giugno 1868.

L' Ispettore Demaniale Delegato

LUCCHINI